



III Torneo Regionale Predeterminato Giovanile

Qualificazione Criterium

San Felice Sul Panaro (MO) 4/1/2026

decisione n. 6 - 2025/2026

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

nella seduta del 08/01/2026

- 1) Visto il referto del G.A. designato Sig. Alessandro Ferrini;
- 2) visti gli artt. 9, 10 e 11 del Regolamento di Giustizia;
- 3) visti gli artt. 16 e 24 del Reg. attività individuale 2025-2026, parte generale, Comitato Regionale Emilia Romagna, nonché il Reg. attività individuale 2025-2026, parte specifica, Comitato Regionale Emilia Romagna;
- 4) considerato che gli atleti **Dodi Cristina** (9969666); **Borsari Andrea** (1024230); **Rapaggi Riccardo** (1021219), risultavano assenti alla manifestazione di cui sopra senza aver comunicato e giustificato circa l'impedimento;
- 5) considerato che l'atleta **Berzovini Tiberio** (1011005) veniva ammonito perché risultava assente ingiustificato alla chiamata dell'incontro 29 (fase successiva del torneo TOP AB, dopo avere partecipato al girone eliminatorio SM Under 15);
- 6) considerato che l'atleta **Maidan Vlad** (1010894) veniva ammonito perché risultava assente ingiustificato alla chiamata dell'incontro 21 (fase successiva del torneo TOP AB, dopo avere partecipato al girone eliminatorio SM Under 13);

decide

DI DEPLORARE I TESSERATI

Dodi Cristina (9969666) della società TT CORTEMAGGIORE ASDRL (1467) per l'infrazione di cui al punto 4);

Borsari Andrea (1024230) della società ASD Città dei RAGAZZI TT (205) per l'infrazione di cui al punto 4);

ITTF • ETTU



Rapaggi Riccardo (1021219) della società TT REGGIO EMILIA (512) per l'infrazione di cui al punto 4);

Berzovini Tiberio (1011005) della società TT FERRARA (26) per l'infrazione di cui al punto 5);

Maidan Vlad (1010894) della società TT FERRARA (26) per l'infrazione di cui al punto 6)

DI COMMINARE UN'AMMENDA DI €20,00

TT CORTEMAGGIORE ASDRL (1467) a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti compiuti dal proprio tesserato;

ASD Città dei RAGAZZI TT (205) a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti compiuti dal proprio tesserato;

TT REGGIO EMILIA (512) a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti compiuti dal proprio tesserato;

TT FERRARA (26) a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti compiuti dai propri tesserati.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avv. Luca Lo Bosco

ITTF • ETTU